



**agenzia  
entrate**

Direzione Centrale Normativa  
Settore Imposte sui redditi e sulle  
attività produttive  
Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE DELL'OSIGRALE  
(Art. 6, comma 2, L. 412/91)

Roma,

18 FEB. 2011

AUTOSTRADE PER L'ITALIA  
S.P.A.  
C/O STUDIO DOTT. BIANCHI  
NEVIO  
VIALE AVENTINO, 98, SC. A,  
INT. 3  
00100 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio  
Via G. Capranesi, 60  
Roma

Prot. n. 954-23673/2011

**OGGETTO:** *Interpello 954-682/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*  
**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.**  
**Codice Fiscale 07516911000 Partita IVA 07516911000**  
**Istanza presentata il 18/11/2010**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 comma 1 del DL n. 93 del 2008, è stato esposto il seguente

#### QUESITO

La società istante gestisce, per effetto di un rapporto concessorio con l'ANAS, il servizio autostradale. Dovendo assicurare così come previsto nella Convenzione un servizio diurno e notturno su 24 ore, per tutti i giorni dell'anno, la società ha organizzato il lavoro, in particolar modo quello del personale "operativo", corrispondendo indennità previste per legge e volte a remunerare sia l'aggravio

derivante da una maggiorazione dell'orario di lavoro sia quello dovuto al c.d. "spostamento di zona". Al fine, nel contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle associazioni sindacali Federreti e Fise, applicabili a tutte le aziende del settore, sono state individuate soluzioni diversificate sia in base alle tipologie di contratti di lavoro utilizzabili (full time, part time, etc.), sia in base a particolari modalità di distribuzione dell'orario (turni).

Come riferito dall'istante, nel contesto organizzativo e contrattuale sopra descritto, preesistente alla normativa fiscale di favore, viene corrisposto alla generalità dei lavoratori, in applicazione di precedenti accordi di secondo livello sul "premio di produttività", un importo mensile variabile nel quantum in base alle effettive presenze del lavoratore nel mese di riferimento. L'importo, infatti, viene decurtato in caso di assenze e maggiorato in caso di prestazioni effettuate nei giorni di riposo compensativo e di legge. In precedenza il premio era determinato in funzione del rapporto tra andamento del traffico e l'organico di personale e si incrementava o riduceva, rispetto a quello dell'anno precedente, a secondo che il risultato fosse positivo o negativo. L'evolversi dei modelli di contrattazione ha portato al superamento di quest'ultima modalità di calcolo a favore di quella legata alla presenza del lavoratore in servizio.

La società corrisponde, inoltre, indennità di retribuzione del lavoro notturno, del lavoro festivo, del lavoro complementare per turni, nonché le c.d. indennità di zona. Attesa la particolare organizzazione contrattuale del lavoro, caratterizzata da specifici obblighi derivanti dalla Convenzione con l'Ente concedente Anas S.p.a., l'istante chiede di conoscere se le suddette indennità rientrano o meno nell'agevolazione prevista dall'art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante intende applicare alle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di "premio di produttività", calcolato in base alla modalità precedentemente descritta, l'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008, prevista per le somme erogate riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il premio in questione è diretto, da un lato, a contrastare i fenomeni di assenteismo e, dall'altro, ad incentivare i lavoratori a migliorare con la loro presenza l'efficienza delle strutture aziendali.

Inoltre, l'istante intende applicare la medesima agevolazione alle somme corrisposte come retribuzione del lavoro notturno, del lavoro festivo, del lavoro complementare per turni e delle c.d. indennità di zona.

A parere della società istante, l'agevolazione è applicabile anche al caso particolare di una società operante in regime di concessione per la quale gli standard qualitativi del servizio reso sono contrattualizzati nell'atto di concessione stesso e valutati in termini di efficienza e sicurezza del servizio autostradale di pubblico interesse. L'esistenza di obblighi stabiliti con la convenzione non escluderebbe che si realizzino le condizioni di incremento della produttività del lavoro e di efficienza organizzativa richiesti dalla norma agevolativa.

Con riferimento alle somme corrisposte per prestazioni notturne e per prestazioni effettuate nei giorni festivi, l'istante ritiene che le stesse - comprensive di indennità, quota base, retribuzione ordinaria della giornata e/o oraria, maggiorazioni - siano correlabili ad elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

La società ritiene, inoltre, di poter applicare la misura di favore anche alle indennità per lavoro complementare effettuato per turni, trattandosi di un'indennità corrisposta in modo variabile in funzione della presenza mensile e dell'articolazione oraria della prestazione giornaliera. L'indennità risponderebbe, pertanto, alla logica dei premi di

presenza e a quella dell'organizzazione del lavoro in termini di incremento della produttività ed efficienza organizzativa.

Identiche considerazioni vengono proposte per l'indennità di zona poiché favorisce, in modo particolare, l'efficienza organizzativa dei settori operativi aziendali chiamati ad operare non esclusivamente in una sede di lavoro ma lungo la tratta autostradale; inoltre, secondo quanto affermato in istanza, il personale ne usufruisce anche come soluzione forfetaria del trattamento di trasferta. Anche tale misura retributiva varia in funzione della presenza mensile e, pertanto, a parere dell'istante, è correlabile ad un incremento di produttività del lavoro.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 2, lett. c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per le annualità 2009 e 2010, rispettivamente, dall'art. 5 del D.L. n. 185 del 2008 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009, entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente avessero conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.

Per il 2011, l'agevolazione è stata prorogata in relazione alle indennità premiali erogate sulla base di contratti collettivi (articolo 53 del decreto legge n. 78 del 2010 e art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220) ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro (comprensivi delle somme

assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva).

Diversi documenti di prassi (tra cui: circolare 11 luglio 2008, n. 49, circolare 22 ottobre 2008, n. 59, risoluzione 17 agosto 2010, n. 83, risoluzione 27 dicembre 2010, n. 47, risoluzione 14 dicembre 2010 n. 130, consultabili nella banca dati Documentazione tributaria, sul sito [www.agenziaentrate.gov](http://www.agenziaentrate.gov)), ai quali si rinvia, hanno delineato l'ambito applicativo dell'agevolazione.

In particolare è stato precisato che per poter essere ricondotti nell'ambito agevolativo, gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente sostanziarsi in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dall'impresa.

Nel novero delle somme agevolate sono stati quindi compresi gli elementi retributivi premianti collegati ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa quali, a titolo esemplificativo, i premi di rendimento, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni retributive corrisposte in funzioni di orari a ciclo continuo, i premi di presenza; ne sono stati esclusi unicamente quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come, ad esempio, il superminimo individuale).

E' stato precisato, in particolare, che rientrano nello speciale regime di tassazione, ove diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- o le indennità o maggiorazione corrisposte ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia in caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo) sono tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;
- o le indennità o le maggiorazioni di turno o, comunque, le maggiorazioni retributive corrisposte per il lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni;

o le somme erogate per lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, comprensive del compenso ordinario e della maggiorazione. L'agevolazione si applica al lavoro notturno prestato da lavoratori turnisti che svolgono il turno di notte, da lavoratori non turnisti che prestano ordinariamente il loro lavoro nelle ore notturne e da lavoratori che occasionalmente si trovano a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno.

Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima dell'entrata in vigore del decreto.

In relazione al quesito posto dalla società istante si ritiene che, in considerazione dei chiarimenti già forniti con i precedenti documenti di prassi, la circostanza rappresentata, secondo cui gli standard qualitativi del servizio siano contrattualizzati nell'atto di concessione e valutati in termini di efficienza e sicurezza del servizio autostradale di pubblico interesse, non costituisca di per sé un ostacolo alla applicazione dell'agevolazione secondo i criteri indicati.

Condizione per l'applicazione del beneficio è che il perseguimento delle finalità di incremento di produttività ed efficienza alle quali è collegata l'erogazione delle somme trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro da effettuarsi nell'apposito spazio della certificazione CUD, con il codice BX, e per le somme erogate nel 2011, inoltre, che le stesse trovino riscontro nei contratti collettivi aziendali e territoriali.

Le somme corrisposte a titolo di premio di produttività, in retribuzione del lavoro notturno, del lavoro complementare per turni nonché delle indennità di zona risultano agevolabili, nei limiti indicati dalla normativa e secondo le indicazioni fornite dalla precedente prassi amministrativa, a condizione che il datore di lavoro annoti nel CUD che le stesse siano riconducibili ai parametri di produttività ed efficienza organizzativa.

Per quanto riguarda in particolare le retribuzioni per lavoro festivo si precisa che, diversamente da quanto prospettato dalla società istante sono agevolabili le sole

indennità erogate a tale titolo e non l'intera retribuzione corrisposta per il lavoro festivo.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

Arturo Betunio

